

Dicembre 2023

Esercizio della professione soggetto all'obbligo di autorizzazione nel Cantone di San Gallo

Le disposizioni che regolano la pratica della terapia complementare variano da cantone a cantone. In alcuni cantoni l'esercizio della professione di terapeuta complementare è soggetto all'obbligo di autorizzazione; in altri cantoni le terapiste e i terapeuti complementari possono esercitare senza autorizzazione. Nel Cantone di San Gallo da qualche tempo la prassi di autorizzazione è diventata più rigorosa: tutti i metodi di terapia complementare sono ora soggetti all'obbligo di autorizzazione.

Nel Cantone di San Gallo non si distingue più tra metodi di terapia complementare che richiedono un'autorizzazione e quelli che non la richiedono. Da qualche tempo i requisiti legali attualmente validi sono stati interpretati in modo più rigoroso (e più chiaro) dal servizio giuridico del Dipartimento della sanità di San Gallo. Tutti i metodi che possono essere definiti «terapia» e che pretendono di curare persone malate sono soggetti all'obbligo di autorizzazione.

Tutti i metodi riconosciuti della TC sono quindi soggetti all'obbligo di autorizzazione; quindi anche quelli per cui finora non era necessaria alcuna autorizzazione, ossia tecnica Alexander, terapia del respiro, terapia ayurvedica, Terapie per il corpo e del movimento, Biodinamica, Eutonia, Fasciaterapia, Terapia Feldenkrais, Kinesiologia, Polarity, Rebalancing e Yoga terapia. **Il promemoria pubblicato dall'OmL TC a fine 2020 dopo consultazione del Dipartimento della sanità di San Gallo non pertanto è più valido.**

Tutti i terapeuti complementari che esercitano nel Cantone di San Gallo devono richiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione. Il relativo modulo di domanda è disponibile sul [sito web del Cantone di San Gallo](#); **come comprova viene richiesto un attestato di un ente di registrazione (ASCA, RME, SPAK) o un diploma federale.**

Secondo il servizio giuridico del Dipartimento della sanità di San Gallo, le terapiste e i terapeuti, che in precedenza esercitavano senza autorizzazione all'esercizio della professione, possono ottenere a posteriori una tale autorizzazione senza in genere dover temere conseguenze legali, poiché la priorità non è quella di «perseguire» coloro che non dispongono di autorizzazioni all'esercizio della professione.

Il promemoria aggiornato per il Cantone di San Gallo sarà prossimamente disponibile sul [sito web dell'OmL TC](#).

Nel Cantone di San Gallo è attualmente in preparazione una revisione totale della legge sanitaria e delle relative ordinanze. In un sondaggio presso le associazioni, l'OmL TC si è già espressa a favore di una pratica senza autorizzazione. Non è ancora al momento possibile dire se l'autorizzazione all'esercizio della professione decadrà una volta completata la revisione della legge.

Sul sito web dell'OmL TC è pubblicata una [panoramica delle disposizioni cantonali per l'esercizio della Terapia Complementare](#). In numerosi cantoni le terapiste e i terapeuti complementare possono esercitare la professione anche senza autorizzazione. Per quanto riguarda i Cantoni in cui l'esercizio della Terapia Complementare richiede un'autorizzazione oppure in cui sussistono altri requisiti per l'esercizio dell'attività, sul sito web dell'OmL TC, alla rubrica informazioni per terapeuti praticanti, sono pubblicati i rispettivi [promemoria](#).